

conformità delle disposizioni di cui articolo 2372 del codice civile.

ART. 11

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in loro mancanza, da persona eletta dall'assemblea.

2. L'assemblea nomina con le modalità di cui sopra un segretario anche non socio. Quando richiesto dalla legge ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il presidente si fa assistere da un notaio per la redazione del verbale.

3. Spetta al presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea, accertando l'identità dei presenti e la legittimazione degli stessi ad intervenire, regolare l'andamento dei lavori e proclamare l'esito delle votazioni, sottoscrivere, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione nell'apposito libro.

4. Ogni socio ha diritto di esprimere nelle assemblee un voto per ogni azione posseduta.

ART. 12

1. L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- determina i compensi del Presidente e dei Consiglieri del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico in linea con il decreto di nomina;
- determina i compensi dei sindaci;
- delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico;
- delibera su operazioni di fusione, scissione o trasformazione relative a società controllate e collegate, impartendo le opportune istruzioni a chi, in nome della Società, interviene alle adunanze degli organi delle società partecipate;
- delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge;
- approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dei lavori assembleari.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una

volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, ove ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile.

3. E', inoltre, convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2367, comma 3, del codice civile.

4. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.

L'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

ART. 13

1. L'assemblea straordinaria delibera le modifiche dello statuto e la proroga della durata della Società.

2. L'assemblea straordinaria è, altresì, convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno.

3. L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. L'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, fatto salvo il disposto del quinto comma dell'art. 2369 del codice civile.

TITOLO IV**Amministrazione****ART.14**

1. La Società - tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, comma 4, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - è amministrata:

- o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime;
- o da un Amministratore Unico.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, sono nominati con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed esercitano tutti i poteri relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della Società, finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente statuto espressamente riservati all'assemblea dei soci.

2. La composizione del Consiglio d'Amministrazione deve garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, e la nomina dei suoi membri deve avvenire secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno

un terzo dei componenti dell'organo, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 20.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile, garantendo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

3. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati il cui difetto determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

4. I consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di

impresa; ovvero

c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

5. Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'art. 2381 comma 2, del codice civile, attribuzioni gestionali proprie del consiglio di amministrazione possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate.

6. Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui al comma precedente possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni.

7. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di

amministratore:

(i) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:

a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;

d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

(ii) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

(iii) l'emissione a suo carico di misure di prevenzione

disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica di un decreto che dispone il giudizio, o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al terzo periodo l'esistenza di una delle

ipotesi ivi indicate.

Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'amministratore decade dalla carica per giusta causa senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della società alla permanenza stessa.

Se la verifica da parte del consiglio di amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione l'amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento dei danni.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, l'amministratore delegato che sia sottoposto:

a) ad una pena detentiva; o

b) ad una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione;

decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.

Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'amministratore delegato sia sottoposto a altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore:

(i) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

(ii) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate ai precedenti punti (i) e (ii); la revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione almeno quindici giorni prima della sua audizione. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. La sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

Ai fini di quanto sopra, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

ART. 15

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono conferire fino a un massimo di tre incarichi di consulenza a terzi, per l'approfondimento di particolari tematiche inerenti il raggiungimento degli scopi sociali, riferendone al Collegio Sindacale.

2. La durata degli incarichi di cui al comma che precede non può, in ogni caso, eccedere quella del mandato del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.

3. Ove l'Organo amministrativo della Società fosse un Consiglio di Amministrazione:

a. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal vice presidente, ove eletto, o, in mancanza di quest'ultimo ed in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

b. Il Consiglio di Amministrazione può conferire speciali incarichi al presidente, nominare, su proposta del Presidente, tra i suoi membri un amministratore delegato, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 2381 del codice civile.

c. Rientra nei poteri del Consiglio di Amministrazione

conferire, su proposta del Presidente, procure speciali per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed anche a terzi.

d. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, conferire, su proposta del Presidente, incarichi a propri membri, in tal caso a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi, nonché a dipendenti o a terzi, per singoli atti o categorie di atti.

e. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni novanta giorni sull'andamento generale della gestione, sulla prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo.

4. Spetta al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico di deliberare l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni o non convertibili in esse. L'emissione di tali strumenti finanziari destinati alla quotazione in mercati regolamentati può essere effettuata solo in presenza di accertate esigenze finanziarie della società e previa delibera autorizzativa dell'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile.

ART. 16

Ove l'Organo amministrativo della Società fosse un Consiglio di Amministrazione:

1. Il Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, il vice presidente, ove eletto, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta dagli altri due consiglieri o dal Collegio Sindacale, con specifica indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno, convoca il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale, o altrove purché in Italia, stabilendo il giorno e l'ora della convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. La convocazione deve essere fatta almeno cinque giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica.
2. In caso di urgenza la convocazione deve essere effettuata almeno un giorno prima dell'adunanza. Della convocazione viene negli stessi termini dato avviso anche ai sindaci.
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche in mancanza di regolare convocazione, nel caso in cui siano presenti tutti i suoi componenti ed i sindaci effettivi.
4. Il Consiglio designa il segretario anche al di fuori dei

propri componenti.

5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica.

6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazioni deve essere redatto il verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, da annotarsi nell'apposito libro.

8. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, video conferenza o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi queste condizioni, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

9. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed